



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV

Personale docente ed educativo

Verbale di interpretazione autentica art. 7 ipotesi di Ccni 21 giugno 2017

Il giorno 31 agosto 2017 alle ore 10 - a seguito della convocazione disposta con nota DGPER prot. 36328 del 22 agosto 2017 ai sensi dell'art. 2 del vigente CCNL Comparto Scuola - si sono riuniti nei locali della Direzione Generale del personale scolastico i rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-Confsal e FGU-GILDA UNAMS per concludere la procedura, il cui primo incontro si è tenuto il 3 agosto 2017, riguardante la richiesta di interpretazione autentica dell'art. 7 dell'ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017 formulata dalle Organizzazioni sindacali con nota del 13 luglio 2017 e riguardante i seguenti punti:

- Eliminazione dell'obbligo della convivenza per ricongiungimento al genitore;
- Consentire ai sensi dell'art. 7 comma 1 la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria tra comuni diversi della provincia agli aventi diritto a beneficiare delle precedenza di cui all'art. 8 della stessa ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017;
- Superamento della limitazione abnorme nel diritto ad esprimere preferenze prevista dall'art. 7

Dopo ampia discussione nel corso della quale le OO.SS. per ciascuno dei punti in oggetto espongono le seguenti motivazioni:

eliminazione dell'obbligo di convivenza per ricongiungimento al genitore (art. 7 comma 1 e art. 17 c. 1). MOTIVAZIONE. All'art. 14 del Ccni 11 aprile 2017 è stato sancito il diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria a chi intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92. Rientra in tale diritto anche l'assistenza al genitore, visto che nei trasferimenti interprovinciali non si aveva diritto alla precedenza art. 13 comma 1 punto IV. Per fruire del diritto di precedenza non è previsto l'obbligo della convivenza né dalla legge, né dal Ccni 11 aprile 2017. Pertanto non può essere che tale condizione, la convivenza, sia ora condizione per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, perché ciò significherebbe di fatto negare un diritto sancito sia dalla legge che dal ccni 11 aprile 2017;

consentire ai sensi dell'art. 7 comma 1 la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria tra comuni diversi della provincia agli aventi diritto a beneficiare delle precedenza di cui all'art. 8 della stessa ipotesi di Ccni 21 giugno 2017. MOTIVAZIONE. Nell'ipotesi di Ccni 21 giugno 2017, anche in attuazione dell'art. 14 del Ccni 11 aprile 2017, è stato previsto il diritto a fruire delle precedenza di cui all'art. 8 nelle domande di assegnazione provvisoria tra comuni diversi della stessa provincia. Per mero errore materiale, a parere delle scriventi OO.SS., nel testo dell'art. 7 c. 1 penultimo periodo, si cita l'art. 13 del Ccni 11 aprile 2017 e non l'art. 8 successivo della stessa ipotesi di Ccni 21 giugno 2017. Tale errore limita in modo significativo, e irragionevole, la platea degli aventi diritto escludendo di fatto tutta l'assistenza ai familiari, parenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV

Personale docente ed educativo

e affini L. 104/92, così come ai genitori con figli con età inferiore a tre anni di cui all'art. 42 bis del D.Lgs 151/01;

Superamento della limitazione abnorme nel diritto ad esprimere preferenze prevista all'art. 7. MOTIVAZIONE. All'art. 7 comma 10 dell'ipotesi di ccni 21 giugno 2017 è previsto l'obbligo ad esprimere nelle preferenze tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di preferenze per scuole di altri comuni. Tale norma c'è sempre stata. Solo che quest'anno, l'impossibilità (per la prima volta) a poter esprimere preferenze sintetiche quali comune o distretto (né l'ambito territoriale) per decisione dell'amministrazione (e non contrattuale) produce come conseguenza che, nei grandi comuni con più di 20 scuole nella primaria e 15 nella secondaria, non sia possibile né comprendere tutte le scuole del comune, né la possibilità di poterne indicare anche alcune di altri comuni, come sempre è stato. Pertanto occorre assolutamente trovare una soluzione a tale incomprensibile limitazione o applicando il vincolo suddetto solo ad una parte delle preferenze esprimibili, oppure ripristinando la possibilità di esprimere la preferenza sintetica comune prima di preferenze di altri comuni all'interno delle 20 o 15 complessivamente esprimibili.

L'Amministrazione ritiene non condivisibili le interpretazioni richieste in quanto non rinvenibili nel testo sottoscritto dalle parti in data 21 giugno u.s. e pertanto l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali non raggiungono l'accordo in relazione all'interpretazione dei sopra indicati punti e per tale ragione la procedura deve ritenersi conclusa negativamente.

L'incontro si conclude alle ore 12.30

Letto, approvato e sottoscritto

L'Amministrazione

le Organizzazioni sindacali

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

U.I.L. Scuola

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

ALLEGATO: Dichiarazione a verbale delle OO.SS.